



S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine
A28 Portogruaro - Pordenone - Conegliano
A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre
Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax
0432/925399
Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di Trieste
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Fi-
nanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Sito Internet <http://www.autovie.it>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ART. 26 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE STAGIONI 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 – LOTTO 1

STAZIONE APPALTANTE: S.p.A. Autovie Venete

DIRIGENTE D'AREA PREPOSTO: rag. Davide Sartelli

IMPEGNO DI SPESA: N°5245 DEL 07/09/2015

APPALTO: SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE STAGIONI 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019 – LOTTO 1

Stato delle revisioni

Rev. 0	AGOSTO 2007	Prima emissione - Entrata in vigore Legge 3 Agosto 2007.
Rev. 1	MAGGIO 2008	Modifiche normative - Entrata in vigore D. Lgs. n.81/08.
Rev. 2	AGOSTO 2009	Modifiche normative - Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.


Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c.3 e s.m.i.

I. GESTIONE DEL DOCUMENTO


Responsabilità:

datore di lavoro Committente: dott. ing. Maurizio Castagna


Approvazione:

	FIRMA	DATA
delegato funzionale del datore di lavoro		18/4/2015

Visto:

	FIRMA	DATA
RSPP		01 OTT. 2015

Redatto:

	FIRMA	DATA
responsabile commessa		16-11-2015

Presenza Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	24/09/2015	Redazione documento
1	30/09/2015	Verifica S.P.P./R.S.P.P.
2		
3		
4		

INDICE

S.p.A. AUTOVIE VENETE	1
1. PREMESSA	4
a. Normativa	6
b. Definizioni	9
2. FIGURE DI RIFERIMENTO	11
a. Committente o Stazione Appaltante	11
a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante.....	11
b. Impresa appaltatrice	12
b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice	12
b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice.....	13
b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice	13
b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice	13
3. LAVORATORI AUTONOMI	14
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	15
a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)	15
a.1. Descrizione Appalto/Opera	15
a.2. Descrizione lavorazioni.....	15
a.3. Fasi lavorative	16
a.4. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare.....	16
6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	17
a. RISCHI AMBIENTALI	17
a.1. Rischio traffico	17
a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti.....	18
a.3. Rischio Impianti.....	18
a.4. Linee e condutture di servizi.....	18
a.5. Rischio di caduta dall'alto	19
a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere).....	19
a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria.....	19
a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi	19
a.9. Rischi strutturali	20
a.10. Presenza di fossati alvei fluviali.....	20
a.11. Presenza di alberi	20
b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ 20	
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI	21
8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE	21
9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	22
10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI	23
11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE	24
a. RISCHIO ELETTROCUZIONE	24
b. RISCHIO CHIMICO	24
c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE	24
d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE	24
e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	25
f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI	25
g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)	25
12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE	25
13. ALLEGATI (lista non esaustiva)	26

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Comma 3-bis. "Ferma restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Comma 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

a. Normativa

CODICE CIVILE

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e

alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al



momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

c. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Committente o Stazione Appaltante

Nome	Autovie Venete s.p.a.
Rappresentante legale	Emilio Terpin
Sede Legale	Trieste
Indirizzo Sede Legale	Via Locchi 19
CAP	34143
Città	Trieste
Telefono	040/3189111
Fax	0403189335
E-mail	protocollo@pec.autovie.it
Sito Internet	www.autovie.it
Indirizzo Uffici competenti	Centro Servizi Palmanova Servizi Manutentivi
Telefono	0432925358
Fax	0432925429
E-mail	marco.sbaiz@autovie.it

a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

Referente aziendale appalto	geom. Fulvio Moras
Datore di lavoro	dott. ing. Maurizio Castagna
Delegato funzionale del datore di lavoro	rag. Davide Sartelli
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	geom. Angelo Bertoli
Medico del Lavoro	dott. Michelangelo Fabris
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	dott. Emanuele Colavitto
	p.e. Matteo Miani
	sig. Gianni Rossi
	geom. Piero Wernitznig

b. Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Indirizzo Sede legale	
Telefono	
Fax	
Indirizzo Uffici	
Telefono	
Fax	

b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Altro	

b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

3. LAVORATORI AUTONOMI

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

Ubicazione	Villesse-Gorizia e Palmanova-Sistiana; In caso di necessità intera rete autostradale e relative pertinenze.
Località	Villesse, Palmanova, Redipuglia
Natura dell'appalto	Servizio di sgombero neve
Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera	36 mesi
Importo stimato del servizio	€ 273'789,00 (al netto dei costi della sicurezza)
Costi della sicurezza previsti	€ 4'450,00 (non soggetti a ribasso d'asta)

a.1. Descrizione Appalto

L'Appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- messa a disposizione, su chiamata presso le sedi indicate dalla Società di autocarri allestiti per il servizio di sgombero neve;
- trasferimento autocarro presso le tratte autostradali ed extraautostradali indicate dalla Società;
- effettuazione sgombero neve presso le tratte autostradali ed extraautostradali indicate dalla Società, alternato a periodi di sosta non operativa (attesa eventi);

Tali servizi si rendono necessari al fine di impedire o contenere l'accumulo di neve al suolo e lungo le pertinenze autostradali ed extraautostradali.

Per pertinenze autostradali si definiscono tutte quelle aree facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari.

Nello specifico sono oggetto principale dell'appalto nelle seguenti tratte:

- VILLESSE-GORIZIA
- PALMANOVA-SISTIANA

Al fine di garantire la sicurezza dell'utenza autostradale in caso di necessità possono divenire oggetto dell'appalto anche le restanti tratte di competenza della Società.

Dette operazioni, manuali e meccaniche, poiché interessano pertinenze autostradali, quali Stazioni Autostradali, Posti di Manutenzione, Aree di sosta e Piazzole di sosta di competenza autostradale, avvengono in presenza di traffico e pertanto è d'obbligo l'utilizzo di attrezzatura idonea e l'attuazione di tutte le Norme di Sicurezza previste dalla Legge.

a.2. Descrizione lavorazioni

L'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire operazioni di sgombero neve lungo le corsie di marcia, emergenza e di sorpasso, lungo gli svincoli, i raccordi e i piazzali dell'intera rete autostradale e delle bretelle di collegamento. È prevista la manovra in retromarcia in corsia di emergenza in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di uscita e lo svincolo di entrata in autostrada (punto morto).

 AUTOVIE VENETE	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	15
	AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. B1 E S.M.I.	
Servizio di viabilità invernale stagioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 – LOTTO 1		

Per tutte le operazioni la Ditta dovrà utilizzare adeguati mezzi e segnaletica.

a.3. Fasi lavorative

Fare riferimento ai seguenti allegati:

- All. B – Norme tecniche
- All. C – Programma Interventi
- All. G – Norme di sicurezza in autostrada

a.4. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare

<i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i>	<p>Le aree destinate al servizio si trovano all'interno della piattaforma autostradale, extraautostradale e delle relative pertinenze. Il personale operante sarà quindi soggetto ad elevato rischio traffico. Lungo l'estesa autostradale ed i piazzali di pertinenza della committente sono presenti sottoservizi ed attraversamenti di varia natura, compresi elettrodotti aerei. Sono presenti inoltre su tutti i manufatti autostradali i giunti di dilatazione che sono installati a raso sulla pavimentazione autostradale e pertanto vi è rischio di urtarli e danneggiarli durante le operazioni di sgombero neve (se non eseguite secondo le modalità indicate dalla committente).</p> <p>In caso di lavorazione durante le ore notturne sarà necessario portare attenzione al pericolo di investimento del personale e adottare opportune attrezzature per garantire sufficiente illuminazione sul luogo di lavoro. Le aree destinate al servizio si trovano inoltre in prossimità dei Silos cloruri, tali aree saranno delimitate e saranno accessibili solo al personale impiegato nelle lavorazioni ed al personale tecnico della Committente.</p> <p>Le aree destinate al servizio si possono trovare in adiacenza di parcheggi, piazzali di pertinenza della committente; tali parcheggi, piazzali, oltre ad essere percorsi a piedi o in macchina dagli utenti e dai dipendenti della committente, possono essere percorsi anche dagli automezzi della società addetta alla raccolta dei rifiuti. Visto che le lavorazioni avverranno per la maggior parte della durata del servizio durante le ore notturne, sarà necessario portare attenzione al pericolo di investimento e adottare opportune attrezzature per garantire sufficiente illuminazione sul luogo di lavoro.</p>
<i>Misure di prevenzione adottate e da adottare</i>	<p>Il personale operante, dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92) Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dalla Norma Europea UNI EN ISO 20471:2013 e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 3°. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di apposita cartellonistica e di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico.</p> <p>Nel caso di interferenze con altre imprese intervenenti si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare rischi per i propri lavoratori e nel frattempo si dovrà adottare tutte le misure per eliminare le</p>

	<p>interferenze ai fini degli adempimenti relativi all'informazione, cooperazione e coordinamento.</p> <p>Gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni previste nelle norme di sicurezza per i lavori in autostrada e al DM 10/07/2002 - disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo allegate al contratto di affidamento.</p>
--	---

5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO

Le aree oggetto del servizio si trovano lungo l'estesa autostradale in concessione e le relative pertinenze e sono nella disponibilità giuridica della S.p.A. Autovie Venete. L'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete, preavvisata delle attività, per tramite il Centro Radio Informativo o da un proprio responsabile, informerà l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese e/o personale della S.p.A. Autovie Venete, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività.

Il Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

a. RISCHI AMBIENTALI

a.1. Rischio traffico

Le attività si svolgono in presenza di traffico veicolare circolante con un conseguente elevato rischio.

I mezzi operativi dovranno sempre essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico, dovranno accedere alle aree interessate dai lavori procedendo a passo d'uomo. Le eventuali manovre all'interno dei piazzali dovranno sempre essere assistite.

Il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs.285/92) e in particolare dall'art. 37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92). Questo vestiario dovrà essere con-

forme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN ISO 20471:2013, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 3°. Dovranno essere inoltre attivate tutte le procedure previste nelle "Norme Generali di Sicurezza per l'esecuzione di Lavori In Autostrada" e dal D.M. 10 luglio 2002 allegate al capitolato speciale di appalto.

a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti

Presso le aree interessate dalle lavorazioni, considerata la durata dell'appalto in oggetto, è possibile il verificarsi di attività di altre Imprese, pertanto sarà necessario il coordinamento con le stesse. Nello specifico potrebbero essere presenti diversi cantieri lungo l'estesa autostradale: alcuni fissi per la realizzazione della terza corsia di marcia, altri temporanei e non per opere di manutenzione.

Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altri cantieri, sarà necessario sospendere immediatamente le attività, avvertire il personale responsabile della committente e attendere le istruzioni di quest'ultimo. E' fatto assoluto divieto da parte dell'Impresa appaltatrice accedere in altri cantieri lungo l'estesa autostradale.

L'Area Esercizio della Società, preavvisata delle attività, informerà la Ditta esecutrice dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese, e/o personale di questa Società, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

a.3. Rischio Impianti

Durante le operazioni di approntamento nei punti di stazionamento sarà necessario porre attenzione alla presenza di silos e impianti di miscelazione cloruri, i quali non dovranno essere per nessun motivo danneggiati o urtati in fase di manovra.

a.4. Linee e condutture di servizi

Nelle aree oggetto del servizio sono presenti linee e sottoservizi che, considerate le modalità di esecuzione del servizio e l'ubicazione, non interferiscono con la normale attività. Tuttavia, nel caso di manovre esterne alla viabilità autostradale, può configurarsi rischio di elettrocuzione nel caso in cui, a seguito di manovra errata, le attrezzature impiegate provochino l'abbattimento di pali delle linee elettriche o quadri elettrici; l'impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività, prestando particolare prudenza nell'effettuazione delle manovre all'esterno della viabilità autostradale.

a.5. Rischio di caduta dall'alto

Le modalità di esecuzione del servizio non espongono, nelle aree interessate dalle attività, i lavoratori al rischio di caduta dall'alto. È fatto divieto all'Impresa accedere a passerelle, strutture in quota, anche facenti parte d'impianti, presenti presso le pertinenze autostradali.

a.6. Carichi sospesi

Durante le operazioni di caricamento cloruri da silos è possibile che fenomeni di ricristallizzazione del sale portino alla formazione di blocchi, con conseguente necessità di provvedere alla rottura degli stessi e allo stasamento della bocca di scarico. Durante dette operazioni è possibile che blocchi di sale fuoriescano dalla bocca di carico. Anche in ragione della non pertinenza del servizio in oggetto con l'attività di movimentazione cloruri, durante le operazioni di carico e scarico cloruri sarà obbligatorio mantenersi a distanza di sicurezza al fine di prevenire qualunque rischio interferenziale.

a.7. Rischio schiacciamento

Durante le operazioni di aggancio e sgancio delle lame sgombraneve è possibile che, a seguito di manovra errata, avvenga la caduta o il ribaltamento delle lame. Durante tali operazioni è inoltre possibile che presso lo stesso sito concorrano più ditte, generando potenziale interferenza durante le operazioni di aggancio e sgancio delle lame. È fatto divieto alla ditta svolgere in contemporanea le operazioni di aggancio e sgancio lame; sarà inoltre obbligatorio mantenersi a distanza di sicurezza, al fine di prevenire qualunque rischio interferenziale.

a.8. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)

I livelli di esposizione indotti dal traffico circolante in prossimità delle aree di lavoro sulle 8 ore sono inferiori agli 85 dBA.

a.9. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi

Durante le operazioni di carico e scarico cloruri sarà obbligatorio mantenersi a distanza di sicurezza, al fine di prevenire qualunque rischio interferenziale.

a.10. Presenza di materiali / prodotti pericolosi

Nelle aree di parcheggio, nei piazzali della Società o lungo l'estesa autostradale, possono essere presenti scatolette in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'impresa, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per una eventuale manipolazione, indossare i guanti di gomma o di PVC. Durante le operazioni di caricamento cloruri da silos e impianti di miscelazione possono verificarsi fuoriuscite accidentali di cloruro di calcio. Lo stesso è corrosivo; inoltre il processo esotermico di soluzione provoca un aumento di temperatura. Anche in ragione della non pertinenza del servizio in oggetto con l'attività di movimentazione cloruri, duran-

te le operazioni di carico e scarico cloruri sarà obbligatorio mantenersi a distanza di sicurezza, al fine di prevenire qualunque rischio interferenziale.

a.11. Rischi strutturali

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la piena conservazione ed integrità delle infrastrutture della committente e dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

a.12. Presenza di fossati alvei fluviali

Vi sono ai lati dell'autostrada fossati e attraversamenti di fiumi e canali che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti ai lavori. Qualora si renda necessario sostare durante l'esecuzione degli interventi in prossimità di fossi o alvei fluviali, sarà necessario porre attenzione al fine di evitare rischi di scivolamento o di caduta.

a.13. Presenza di alberi

Nelle aree attigue potrebbero essere presenti alberi o arbusti che non dovrebbero rappresentare alcun pericolo per le attività in oggetto

a.14. Luoghi confinati

Le vasche facenti parte degli impianti miscelazione cloruri costituiscono luoghi confinati. L'oggetto del servizio non prevede l'utilizzo di tali impianti. Il personale della Ditta non deve interferire con le operazioni di miscelazione e carico cloruri, mantenendosi a distanza di sicurezza.

b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ

Non vi sono rischi specifici particolari da segnalare, sarà comunque fondamentale, prima dell'inizio delle lavorazioni, concordarsi con i responsabili della Committente per effettuare un'opportuna ricognizione preventiva ed informazione sulle modalità e gli orari d'intervento.

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con barriere metalliche, materiale di deposito, contenitori dei rifiuti ed eventuale materiale abbandonato dagli utenti della strada	L'Impresa appaltatrice può richiedere al referente di sede la temporanea rimozione di eventuali ostacoli. Spetterà al referente della committente valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.

Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse (soglie) o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli a pavimento. Lavorazioni in presenza di cunicoli a pavimento.	L'Impresa appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Cadute in pendenza	Cadute in pendenza a seguito di inciampi per superfici sconnesse (soglie), presenza di gradini, scarpate autostradali, superfici scivolose a causa dell'usura, superfici erbose.	L'Impresa appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature.
Sicurezza dei posti di lavoro	Casi di segnalazione di allarme per eventi calamitosi	L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione del piano di sicurezza delle aree dove si svolgono le operazioni di sosta automezzi ed informarne il personale impiegato nelle operazioni

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

L'Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto.

GESTIONE EMERGENZE
<p>Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I. (Centro Radio Informativo) della S.p.A. Autovie Venete contattandolo via telefono ai numeri:</p> <p>+390432-925513 o +390432-925345</p>

8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
 - l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
 - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ∞ l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che interviene negli edifici e/o nelle

pertinenze aziendali deve preventivamente prendere visione delle planimetria degli immobili, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro, per tramite la Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto, ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
 - Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
 - Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
 - Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione tra i responsabili della committente e i responsabili dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.
- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della committente interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.

L'eventuale richiesta di chiavi delle porte d'ingresso degli immobili o pertinenze aziendali esistenti e pertinenti alle infrastrutture della Committente va inoltrata alla Direzione lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto e/o agli uffici competenti della committente.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI

<p><i>Procedure autorizzative minime:</i></p>	<p>Consegna preventiva di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice. 2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSC e nei POS. (ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06). 3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste. 4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. 5. Copia del libro matricola. 6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo. 7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA). 8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
<p><i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i></p>	<p>Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, tramite l'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete.</p>
<p><i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i></p>	<p>Concordare, tramite la Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).</p>

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esauritivi)

a. RISCHIO ELETTROCUZIONE

b. RISCHIO CHIMICO

c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE

e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI

g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)

12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE

(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)

13. ALLEGATI (lista non esaustiva)

(a cura del committente)

- Planimetria della zona dei lavori;
- Manuali delle norme generali di salute e sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada;
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Prima dell'inizio dei lavori:

(a cura dell'appaltatore)

- Scheda di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito dell'appalto;
- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- Certificato CCIAA;
- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- Eventuali PSS e POS in caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.;
- Cronoprogramma lavori/attività;

(cooperazione tra committente e appaltatore)

- Riunione preliminare di coordinamento e sopralluogo congiunto;

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

Spett.le
S.p.A. Autovie Venete
Via Locchi, 19
34123 – TRIESTE (TS)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a..... il..... re-
sidente a..... prov. (.....) in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene sta-
bilitate per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data

In fede





Fig.1 - Posto neve Cessalto




Fig.2 - Posto neve Palmanova




Fig.3 - Posto neve Porcia




Fig.4 - Posto neve Villesse



Fig.5 - Posto neve di Redipuglia




Fig.6 - Posto neve Latisana




Fig.7 - Posto neve Portogruaro



Fig.8 - Posto neve PM Portogruaro




Fig.9 - Posto neve Venezia est




Fig.10 - Posto neve Udine Sud




Fig.11 - Posto neve Godega



Fig. - 12 Posto neve S.Donà